



Allianz S.p.A.  
Divisione Allianz Subalpina  
Società appartenente al gruppo Allianz SE

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMIO UNICO E PRESTAZIONI RIVALUTABILI

# BRE CAPITAL 2012

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- SCHEDA SINTETICA
- NOTA INFORMATIVA
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, COMPRESIVE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA USARIV
- INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA
- GLOSSARIO
- PROPOSTA

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE  
LA SCHEDA SINTETICA E LA NOTA INFORMATIVA

## SCHEDA SINTETICA BRE CAPITAL 2012

La presente Scheda Sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda Sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel Contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.

### 1. INFORMAZIONI GENERALI

---

#### 1.a) IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La Società di assicurazione - denominata nel seguito "Società" - è:

Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede legale in Largo Ugo Inneri, 1, 34123 – Trieste (Italia).

#### 1.b) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Al 31.12.2011 il Patrimonio netto della Società è pari a euro 2.860 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 2.357 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita è pari al 128,75% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

#### 1.c) DENOMINAZIONE DEL CONTRATTO

BRE CAPITAL 2012 (Tar. RBRU9IB905-03)

#### 1.d) TIPOLOGIA DEL CONTRATTO

BRE CAPITAL 2012 appartiene alla tipologia di Contratti di Assicurazione a Vita Intera, a premio unico ed a prestazioni rivalutabili.

Le prestazioni assicurate dal presente Contratto sono contrattualmente garantite dalla Società. Annualmente viene riconosciuta al Contratto una rivalutazione in base al rendimento annuo della Gestione Separata USARIV. La Società dichiara entro il 31 marzo di ogni anno la misura annua di rivalutazione da attribuire ai Contratti che raggiungono la ricorrenza annuale a partire dal 1° aprile dello stesso anno al 31 marzo dell'anno successivo.

#### 1.e) DURATA DEL CONTRATTO

La durata del Contratto, intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni, è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato.

In ogni caso è possibile esercitare il diritto di riscatto: infatti, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata del Contratto ottenendo dalla Società la liquidazione di un importo pari al valore di riscatto totale.

#### 1.f) PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contratto è a premio unico.

L'importo minimo del premio unico è pari a Euro 5.000,00.

Inoltre, trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, ciascuno di importo minimo pari a Euro 5.000,00.

L'importo dei premi complessivamente versati sul Contratto, intendendosi per tali il premio unico ed eventuali premi aggiuntivi, non può essere superiore a Euro 3.000.000,00.

Non è comunque consentito il versamento di alcun premio aggiuntivo il cui importo determini il superamento del limite massimo annuale di investimento, fissato dalla Società, per la Gestione Separata USARIV.

Ai fini della determinazione del superamento di tale limite, si deve considerare anche la somma di tutti i premi che il Contraente o più Contraenti, a quest'ultimo collegati anche attraverso rapporti partecipativi, hanno versato in altri contratti a prestazioni rivalutabili collegati alla medesima Gestione.

Tale limite annuale è attualmente fissato in quattro milioni di euro, ma può essere successivamente modificato dalla Società.

## **2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

---

Con il presente Contratto si intendono soddisfare sia l'esigenza di garantire, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca avvenga, la liquidazione di un capitale ai Beneficiari designati, che quella di prevedere, ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, la corresponsione di un flusso periodico di reddito - definito importo relativo alla rivalutazione annua - al Contraente stesso; nel caso in cui il Contraente disponga diversamente e decida di non farsi corrispondere tale importo, questo si consolida con il capitale assicurato e resta acquisito al Contratto.

Si precisa che una parte di ciascun premio versato (unico o aggiuntivi) viene trattenuta dalla Società a fronte del costo per la maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato e dei costi del Contratto, e pertanto non tutto il premio concorre alla formazione del capitale.

Si rinvia al Progetto di cui alla Sezione E della Nota Informativa, contenuta nel presente Fascicolo Informativo, per illustrare l'andamento dell'importo relativo alla rivalutazione annua, del capitale assicurato in caso di decesso dell'Assicurato e lo sviluppo del valore di riscatto, previsti dal Contratto.

**La Società è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il Contratto è concluso.**

## **3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE**

---

Il Contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

### **PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO:**

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, è previsto il pagamento del capitale assicurato maggiorato di una percentuale definita, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, come da tabella riportata all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione ai Beneficiari caso morte designati dal Contraente.

### **PRESTAZIONE IN CASO DI VITA DELL'ASSICURATO:**

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto è previsto il pagamento al Contraente dell'importo relativo alla rivalutazione annua, come di seguito indicato.

Viene calcolata la rivalutazione annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la misura annua di rivalutazione che, a sua volta, si determina sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Separata USARIV.

Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Separata USARIV, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,00% per i primi dieci anni di durata del Contratto.

La Società potrà variare tale misura annua minima, anche prima dei dieci anni di durata contrattuale, solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data della variazione.

Trascorsi dieci anni dalla decorrenza di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la Società si riserva di rivedere, con cadenza decennale, la misura annua minima di rivalutazione che sarà garantita per ogni decennio successivo,

dandone preventiva comunicazione - per iscritto - al Contraente. In ogni caso la nuova misura annua minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la rivalutazione viene incrementata degli importi ottenuti applicando ai capitali derivanti dagli stessi versamenti la misura annua di rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi dalla data di ciascun versamento alla ricorrenza annuale.

La rivalutazione, come sopra calcolata, viene diminuita della spesa fissa di euro 8,00 trattenuta dalla Società. Si determina così l'importo relativo alla rivalutazione annua che viene corrisposto al Contraente. Tale importo non si consolida con il capitale assicurato.

In ogni caso, al fine di garantire la corresponsione di un importo pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la percentuale di rendimento trattenuto e la spesa fissa di Euro 8,00, potranno essere diminuite fino a raggiungere un valore pari a zero.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto:

- al momento della sottoscrizione della proposta, di non ricevere la corresponsione da parte della Società dell'importo relativo alla rivalutazione annua;
- nel corso della durata del Contratto, di interrompere la corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua.

La scelta è da considerarsi irrevocabile e, di conseguenza, tale importo viene consolidato annualmente con il capitale in vigore alla precedente ricorrenza annuale del Contratto.

Si precisa che la spesa fissa di Euro 8,00 viene trattenuta solo in caso di corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua al Contraente; infatti non viene trattenuta nel caso di consolidamento dell'importo relativo alla rivalutazione annua al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza precedente.

**L'interruzione anticipata del Contratto, attuata con la richiesta di riscatto totale, potrebbe comportare una diminuzione dei risultati economici previsti ed il non pieno recupero dei premi versati.**

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le prestazioni assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle stesse sono regolati, rispettivamente, dall'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" e dalla Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

#### **4. COSTI**

---

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento, di gestione dei Contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate alla Sezione C della Nota Informativa.**

I costi gravanti sui premi corrisposti e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul Contratto viene di seguito riportato, secondo i criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.

Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni del Contratto può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del quinto anno, per l'applicazione delle penali di riscatto previste.

### Gestione Separata USARIV

Ipotesi adottate:

Premio unico: Euro 15.000

Sesso ed età: qualunque

Tasso di rendimento attivi: 4%

Durata: 15 anni		Durata: 20 anni		Durata: 25 anni	
Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo	Anno	Costo percentuale medio annuo
5	1,77%	5	1,77%	5	1,77%
10	1,49%	10	1,49%	10	1,49%
15	1,39%	15	1,39%	15	1,39%
-	-	20	1,34%	20	1,34%
-	-	-	-	25	1,31%

## 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Separata USARIV negli ultimi cinque anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto al Contratto. Il dato è confrontato con il tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e con l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione Separata USARIV	Rendimento minimo riconosciuto al Contratto	Tasso medio di rendimento lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Tasso di Inflazione
2007	4,16%	3,06%	4,41%	1,71%
2008	4,19%	3,09%	4,46%	3,23%
2009	4,18%	3,08%	3,54%	0,75%
2010	4,06%	2,96%	3,35%	1,55%
2011	4,09%	2,99%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

## 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO

---

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal Contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione D della Nota Informativa.

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

I rappresentanti legali  
Giacomo Campora



Maurizio Binetti



Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

## NOTA INFORMATIVA BRE CAPITAL 2012

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

---

#### 1. INFORMAZIONI GENERALI

L'impresa di Assicurazione - denominata nel seguito "Società" è:

Allianz S.p.A., appartenente al Gruppo Allianz SE di Monaco di Baviera, con sede legale in Largo Ugo Irneri, 1, 34123 – Trieste (Italia) ed uffici in:

Milano – 20122, Corso Italia, 23

Torino – 10121, Via Alfieri, 22

Trieste – 34123, Largo Irneri, 1

Recapito telefonico: 800.68.68.68

Sito internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

Indirizzo e-mail: [ramovita.banche@allianz.it](mailto:ramovita.banche@allianz.it)

Allianz S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento dell'ISVAP n. 2398 del 21 dicembre 2005 ed iscritta all'albo delle imprese di assicurazione con il numero 1.00152.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

---

#### 2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE

La durata del presente Contratto - intendendosi per tale l'arco di tempo durante il quale sono operanti le prestazioni assicurate - è vitalizia, vale a dire coincidente con la vita dell'Assicurato.

Allianz S.p.A. - denominata nel seguito "Società" - a fronte del versamento del premio unico e di eventuali premi aggiuntivi si impegna a corrispondere le prestazioni di seguito indicate.

Tale premio unico ed eventuali premi aggiuntivi versati concorrono alla formazione del capitale assicurato, garantito dalla Società, in misura pari ai premi stessi al netto degli importi relativi al caricamento e al costo della maggiorazione in caso di decesso di cui al successivo punto 5.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".

BRE CAPITAL 2012 impegna la Società a corrispondere, al verificarsi degli eventi sotto indicati, le seguenti prestazioni:

- **in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga**, il capitale assicurato, da liquidare ai Beneficiari designati dal Contraente, che si ottiene diminuendo ciascun premio corrisposto dal Contraente (premio unico o versamento aggiuntivo) di un caricamento pari al prodotto del premio stesso per una percentuale determinata in funzione del cumulo dei premi versati (il premio stesso più eventuali versamenti precedenti), secondo quanto di seguito indicato al successivo punto 5.1.1. "COSTI GRAVANTI SUI PREMI".

L'importo di ciascun premio viene inoltre decurtato di un costo, per la maggiorazione in caso di decesso, pari allo 0,10% del premio stesso al netto del caricamento.

Qualora il decesso dell'Assicurato non coincida con una delle ricorrenze annuali del Contratto, la prestazione è pari al capitale in vigore alla ricorrenza annuale immediatamente precedente, rivalutata in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, come definita al punto A della Clausola di rivalutazione, per

i mesi interamente trascorsi tra la suddetta ricorrenza e la data di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, in caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, l'importo come sopra calcolato viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti rivalutati, in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, come definita al punto A della Clausola di rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di decesso dell'Assicurato;

Il capitale assicurato, come sopra determinato, viene maggiorato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per una percentuale determinata in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso ed indicata nella tabella riportata all'Art.1 "Prestazioni del Contratto" delle Condizioni Contrattuali.

L'importo della maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

L'importo così maggiorato viene corrisposto dalla Società ai beneficiari designati, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La misura di maggiorazione indicata nella tabella di cui sopra non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto. Inoltre la misura di maggiorazione non viene applicata sulla quota del capitale assicurato derivante dal versamento di un premio aggiuntivo, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo stesso.

- **ad ogni ricorrenza annuale del Contratto** l'importo relativo alla rivalutazione annua come di seguito indicato.

Viene calcolata la rivalutazione annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la misura annua di rivalutazione che, a sua volta, si determina sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Separata USARIV, come indicato al successivo punto 4. "MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI".

Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Separata USARIV, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,00% per i primi dieci anni di durata del Contratto.

La Società potrà variare tale misura annua minima, anche prima dei dieci anni di durata contrattuale, solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data della variazione.

Trascorsi dieci anni dalla decorrenza di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la Società si riserva di rivedere, con cadenza decennale, la misura annua minima di rivalutazione che sarà garantita per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione - per iscritto - al Contraente. In ogni caso la nuova misura annua minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la rivalutazione viene incrementata degli importi ottenuti applicando ai capitali derivanti dagli stessi versamenti, la misura annua di rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi dalla data di ciascun versamento alla ricorrenza annuale.

La rivalutazione, come sopra calcolata, viene diminuita della spesa fissa di euro 8,00 trattenuta dalla Società; si determina così l'importo relativo alla rivalutazione annua che viene corrisposto, con le modalità di seguito indicate, al Contraente. Tale importo non si consolida con il capitale assicurato.

In ogni caso, al fine di garantire la corresponsione di un importo pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la percentuale di rendimento trattenuto e la spesa fissa di Euro 8,00, potranno essere diminuite fino a raggiungere un valore pari a zero.



Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto:

- al momento della sottoscrizione della proposta, di non ricevere la corresponsione da parte della Società dell'importo relativo alla rivalutazione annua;
- nel corso della durata del Contratto, di interrompere la corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua.

La scelta è da considerarsi irrevocabile e di conseguenza tale importo viene consolidato annualmente con il capitale in vigore alla precedente ricorrenza annuale del Contratto.

Si rinvia all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.

Si precisa che la spesa fissa di Euro 8,00 viene trattenuta solo in caso di corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua al Contraente; infatti non viene trattenuta nel caso di consolidamento dell'importo relativo alla rivalutazione annua al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza precedente.

In caso di decesso dell'Assicurato successivamente alla richiesta di interruzione, il capitale da liquidare ai Beneficiari sarà pari al capitale assicurato, in vigore alla ricorrenza annuale del Contratto immediatamente precedente o coincidente con la data di decesso, rivalutato in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita per i mesi interamente trascorsi dall'ultima ricorrenza annuale del Contratto alla data di decesso, secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione. Tale capitale, inoltre, viene incrementato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la percentuale di maggiorazione in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso.

Le prestazioni offerte dalla Società sono garantite a condizione che il Contraente abbia provveduto al versamento del premio pattuito, che costituisce il corrispettivo delle prestazioni stesse.

### **3. PREMI**

#### **3.1. PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI**

L'importo del premio da corrisponderci alla Società viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate.

Tale importo non può risultare inferiore a Euro 5.000,00.

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla Società in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione della proposta.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, che dovranno essere corrisposti dal Contraente alla Società, alla data di sottoscrizione dell'apposito modulo di versamento aggiuntivo.

Il versamento può essere effettuato, a condizione che l'Assicurato non abbia compiuto i 90 anni.

L'importo di ciascun premio aggiuntivo non può risultare inferiore a Euro 5.000,00.

L'importo dei premi complessivamente versati sul Contratto, intendendosi per tali il premio unico ed eventuali premi aggiuntivi, non può essere superiore a Euro 3.000.000,00.

Non è comunque consentito il versamento di alcun premio aggiuntivo il cui importo determini il superamento del limite massimo annuale di investimento, fissato dalla Società, per la Gestione Separata USARIV.

Ai fini della determinazione del superamento di tale limite, si deve considerare anche la somma di tutti i premi che il Contraente o più Contraenti, a quest'ultimo collegati anche attraverso rapporti partecipativi, hanno versato in altri contratti a prestazioni rivalutabili collegati alla medesima Gestione.

Tale limite annuale è attualmente fissato in quattro milioni di euro, ma può essere successivamente modificato dalla Società.

Il versamento dei premi viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente indicato in proposta.

Non è previsto il pagamento in contanti.

#### **4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI**

Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto, ai sensi di quanto indicato al precedente punto 2. "PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE", la Società calcola la rivalutazione del capitale assicurato. Tale importo viene determinato nella misura e secondo le modalità precisate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

La misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Separata USARIV, relativo all'esercizio dell'anno precedente, determinato con i criteri indicati al punto j) del Regolamento della Gestione Separata.

La misura di rendimento trattenuto dalla Società è pari a:

1,10%

Per maggiori dettagli relativi alla Gestione Separata USARIV, si rinvia al Regolamento della Gestione Separata.

La Società riconosce l'importo sopra calcolato al netto della spesa fissa di Euro 8,00. Tale spesa verrà trattenuta solo nel caso di corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua.

Si precisa che alla successiva Sezione E è riportato il Progetto Esemplificativo, cui si rimanda per maggiori informazioni in merito agli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni assicurate.

La Società si impegna a consegnare al Contraente il Progetto Esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui questi è informato della conclusione del Contratto.

### **C. INFORMAZIONI SU COSTI E REGIME FISCALE**

#### **5. COSTI**

##### **5.1. COSTI GRAVANTI DIRETTAMENTE SUL CONTRAENTE**

##### **5.1.1. COSTI GRAVANTI SUI PREMI**

<b>Caricamento sui premi corrisposti</b>	<b>Cumulo dei premi (euro)</b>	<b>Caricamento</b>
Su ciascun premio versato dal Contraente, la Società trattiene un caricamento pari al prodotto del premio stesso per una percentuale determinata in funzione del cumulo dei premi versati (il premio stesso più eventuali versamenti precedenti), secondo quanto indicato a fianco:	fino a 149.999,99	2,80%
	da 150.000 e fino a 299.999,99	1,80%
	da 300.000 e fino a 499.999,99	1,35%
	da 500.000	0,85%
<b>Costo per la maggiorazione in caso di decesso</b> L'importo di ciascun premio viene inoltre decurtato di un costo, per la maggiorazione in caso di decesso, pari ad una percentuale del premio stesso al netto del caricamento	0,10%	
<b>Spesa di emissione del Contratto</b> Costo che la Società trattiene in caso di recesso dal Contratto.	Euro 50,00	

### 5.1.2. COSTI PER RISCATTO

Sul valore di riscatto, determinato secondo quanto stabilito al successivo punto 8. "RISCATTO", vengono applicate le penali, indicate nella seguente tabella, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio (unico o aggiuntivo) alla data di richiesta di riscatto.

<b>anni interamente trascorsi</b>	<b>penali di riscatto</b>
meno di un anno - applicabile ai soli versamenti aggiuntivi	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni e oltre	nessuna penale

A tal fine, nel caso in cui sul Contratto siano stati effettuati versamenti aggiuntivi, le diverse percentuali calcolate come sopra descritto, in relazione a ciascun versamento, vengono applicate ad una parte del valore determinato in base a quanto indicato nella lettera c) della Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione, proporzionale al rapporto tra il versamento stesso ed il cumulo dei premi complessivamente corrisposti. Per tale conteggio, nel caso siano stati precedentemente effettuati riscatti parziali, occorre considerare i premi opportunamente riproporzionati.

La penale di riscatto prevista nel corso del primo anno è applicabile solo su eventuali premi aggiuntivi.

In caso di riscatto parziale è previsto, in aggiunta alla penale sopra riportata, un costo pari a Euro 25,00.

### 5.2 COSTI APPLICATI IN FUNZIONE DELLE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Sul rendimento annuo della Gestione Separata la Società trattiene una percentuale pari a:

1,10%

In ogni caso, al fine di garantire la corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la percentuale di rendimento trattenuto dalla Società potrà essere diminuita fino a raggiungere un valore pari a zero.

### 5.3 ULTERIORI COSTI

Nella determinazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua, la Società trattiene ad ogni ricorrenza annuale del Contratto - una spesa fissa pari a:

Euro 8,00

Si precisa che tale spesa fissa viene trattenuta solo in caso di corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua, infatti non viene trattenuta nel caso di consolidamento dell'importo relativo alla rivalutazione annua al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza precedente.

In ogni caso, al fine di garantire la corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la spesa fissa di Euro 8,00 potrà essere diminuita fino a raggiungere un valore pari a zero.

\* \* \*

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **54,5 %**.

## 6. REGIME FISCALE

### 6.1 IMPOSTA SUL PREMIO

I premi versati non sono soggetti ad alcuna imposta.

### 6.2 DETRAIBILITÀ FISCALE DEL PREMIO

Sui premi versati per le assicurazioni di "puro rischio", intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta al Contraente una detrazione di imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi.

Qualora soltanto una componente del premio versato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione di imposta spetta esclusivamente con riferimento a tale componente, che viene appositamente indicata dalla Società. Per quanto concerne BRE CAPITAL 2012, tale componente è pari al costo per la maggiorazione in caso di decesso dell'Assicurato, come indicato al punto 5.1.1. della Nota Informativa.

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l'Assicurato - se persona diversa dal Contraente - risulti fiscalmente a carico di quest'ultimo.

Ai fini della detrazione d'imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione di imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14.

### 6.3 TASSAZIONE DELLE SOMME ASSICURATE

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota Informativa, le somme liquidate dalla Società in dipendenza dell'assicurazione sulla vita qui descritta, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti da IRPEF e da imposta sulle successioni.

Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge con la Legge 14 settembre 2011, n.148.

La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d'impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell'ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.

### 6.4 IMPOSTA DI BOLLO

L'estratto conto annuale della posizione assicurativa, ove ne ricorrano le condizioni, è soggetto ad imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

---

### 7. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Si rinvia agli articoli 3. "CONCLUSIONE DEL CONTRATTO" e 5. "ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO" delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del Contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

### 8. RISCATTO

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la risoluzione del Contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto totale.

Si rinvia all'articolo 7. "RISCATTO" delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto.

La liquidazione del valore di riscatto totale determina l'immediato scioglimento del Contratto.

Qualora sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente ha la facoltà di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che sia l'importo riscattato che il capitale residuo non risultino inferiori a Euro 2.500,00.

Il valore di riscatto parziale viene determinato con gli stessi criteri relativi al riscatto totale, fatto salvo l'addebito della commissione di Euro 25,00.

In caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

**È necessario tener presente che la richiesta di riscatto effettuata nel corso dei primi anni dal versamento dei premi può comportare il non pieno recupero dei premi versati.**

In ogni caso, il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto recandosi direttamente allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto, oppure inviando (anche tramite fax) comunicazione sottoscritta dal Contraente stesso alla Società, la quale si impegna a fornire tali informazioni entro venti giorni dalla ricezione della richiesta.

A tal fine i recapiti della Società sono di seguito indicati:

Allianz S.p.A., Bancassurance Vita  
Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)  
Recapito telefonico: 02/72161  
Fax: 02/7216.6742  
e-mail: ramovita.banche@allianz.it

Per una più corretta valutazione si rimanda, a titolo di esempio, a quanto evidenziato nel Progetto Esemplificativo alla successiva Sezione E, in cui per ciascun anno di durata a fronte del premio unico considerato si evidenzia il corrispondente valore di riscatto totale.

Nel Progetto Esemplificativo personalizzato che viene consegnato al Contraente, è indicato il valore di riscatto totale determinato in relazione al premio unico effettivamente versato.

Si rinvia all'articolo 10. "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di richiesta e di pagamento del riscatto.

#### **9. REVOCA DELLA PROPOSTA**

Il Contraente può revocare la proposta, ai sensi dell'articolo 176 del Decreto Legislativo 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della proposta - mediante:

- modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta *ovvero*
- lettera a mezzo posta, indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Il premio unico, eventualmente anticipato dal Contraente alla Società, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca.

#### **10. DIRITTO DI RECESSO**

Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'articolo 177 del Decreto Legislativo 209/2005, entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare una comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - mediante:

- modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta *ovvero*
- lettera a mezzo posta, indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Gli obblighi assunti dal Contraente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi versato, al netto dell'importo di Euro 50,00 a titolo di spese di emissione del Contratto.

## 11. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALLA SOCIETÀ PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONI

### 11.1. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

La Società provvede alla liquidazione delle prestazioni - verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento - entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione necessaria, quale prevista all'Art.10 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" delle Condizioni di Assicurazione.

Le richieste di liquidazione dovranno pervenire alla Società mediante:

- modulo di richiesta di liquidazione da consegnare allo sportello della Banca presso cui è appoggiato il Contratto

ovvero

- lettera a mezzo posta, indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia 23, - 20122 Milano (Italia), contenente gli elementi identificativi del Contratto.

### 11.2. PRESCRIZIONE

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti alle prestazioni assicurative si prescrivono in due anni dalla data di esigibilità delle stesse.

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

## 12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.

## 13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il presente Contratto stipulato dalla Società ed ogni altro documento ad esso collegato sono redatti in lingua italiana.

## 14. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, compresi quelli relativi alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, devono essere presentati a:

Allianz S.p.A.

Servizio Clienti – Pronto Allianz

Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia)

tel. 800.68.68.68

fax. 02.7216.9145

indirizzo e.mail: info@allianz.it .

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a:

ISVAP

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale 21, 00187 Roma

recapito telefonico: 06.42133.1 Fax: 06.42.133.745 o 06.42.133.353

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

## 15. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO

Entro sessanta giorni da ogni ricorrenza annuale del Contratto, la Società si impegna ad inviare al Contraente l'estratto conto annuale della posizione assicurativa con l'indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura della rivalutazione. Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo [www.allianz.it](http://www.allianz.it).

## 16. CONFLITTO DI INTERESSI

Nell'ambito della politica di investimenti relativa alla gestione Separata USARIV la Società si riserva la facoltà di utilizzare quote di OICR istituiti e promossi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. e non esclude la possibilità di investire in strumenti finanziari e/o altri attivi emessi da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., nel rispetto dei limiti di seguito indicati:

- OICR armonizzati istituiti o gestiti da società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da Società del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30%.

La Società si riserva altresì la facoltà di delegare il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione interna separata USARIV ad una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o altro intermediario abilitato del Gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.

La Società, coerentemente al modello organizzativo adottato dal gruppo Allianz Spa, ha affidato la gestione di tutti i suoi portafogli ad Allianz Investment Management Milano S.p.A. (di seguito AIM Milano), società appartenente al gruppo Allianz Spa, avente sede legale in Italia, Corso Italia 23, 20122 Milano. AIM Milano, nell'ambito dello svolgimento del suo mandato - che include un'attività di "asset managers selection" - ha affidato il servizio di gestione patrimoniale delle attività che costituiscono la Gestione interna separata USARIV a UBI PRAMERICA S.G.R. S.p.A.

Si precisa, inoltre, che alla data di redazione della presente Nota Informativa, la banca depositaria degli attivi che costituiscono la Gestione Separata USARIV è BANCA REGIONALE EUROPEA.

La Società è dotata di procedure per l'individuazione e la gestione delle situazioni di conflitti di interesse originate da rapporti di Gruppo o da rapporti di affari propri o di società del Gruppo. In particolare la Società ha identificato una funzione interna della Direzione Generale che effettua il monitoraggio della presenza di situazioni di conflitto di interessi.

Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti alla Gestione separata USARIV. La Società, pur in presenza degli inevitabili conflitti di interesse citati, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e s'impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

## E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

---

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata ed età dell'assicurato.

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e del valore di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- misura annua **minima di rivalutazione garantita**;
- **una ipotesi** di tasso di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%.

I valori sviluppati in base **alla misura annua minima di rivalutazione garantita** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere** in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società.

Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

\* \* \*

#### SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEL VALORE DI RISCATTO TOTALE IN BASE A:

##### A) MISURA ANNUA MINIMA DI RIVALUTAZIONE GARANTITA

Misura annua minima di rivalutazione garantita:	1,00%
Premio unico versato:	Euro 5.000,00
Età dell'Assicurato:	50 anni
Durata sviluppo progetto:	10 anni
Costi sui premi:	2,897%

Anni trascorsi	Importo relativo alla rivalutazione del capitale alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale in caso di decesso alla fine dell'anno	Valore di riscatto totale alla fine dell'anno
1	48,55	4.855,14	4.879,42	4.758,04
2	48,55	4.855,14	4.879,42	4.782,31
3	48,55	4.855,14	4.879,42	4.806,59
4	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14
5	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14
6	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14
7	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14
8	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14
9	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14
10	48,55	4.855,14	4.879,42	4.855,14

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono espresse in Euro al lordo degli oneri fiscali.

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, **il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base della misura annua minima di rivalutazione contrattualmente garantita e considerando gli importi relativi alla rivalutazione del capitale, trascorsi quattro anni dalla decorrenza del Contratto.**



## B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

Tasso di rendimento finanziario:	4,00%
Premio unico versato:	Euro 5.000,00
Prelievo sul rendimento:	1,10%
Misura annua di rivalutazione:	2,90%
Età dell'Assicurato:	50 anni
Durata sviluppo progetto:	10 anni
Caricamento:	2,897%

Anni trascorsi	Importo relativo alla rivalutazione del capitale alla fine dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Capitale in caso di decesso alla fine dell'anno	Valore di riscatto totale alla fine dell'anno
1	132,80	4.855,14	4.879,42	4.758,04
2	132,80	4.855,14	4.879,42	4.782,31
3	132,80	4.855,14	4.879,42	4.806,59
4	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14
5	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14
6	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14
7	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14
8	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14
9	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14
10	132,80	4.855,14	4.879,42	4.855,14

Le prestazioni indicate nella tabella sopra riportata sono espresse in Euro al lordo degli oneri fiscali.

Il presente Contratto è a vita intera, dunque non ha durata prestabilita e termina con il decesso dell'Assicurato; ai fini della presente elaborazione esemplificativa, la prestazione ed il valore di riscatto totale sono sviluppati per una durata di dieci anni.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che riguardo all'importo relativo alla rivalutazione annua attribuita ad ogni ricorrenza, questo non si consolida con il capitale assicurato ma viene corrisposto al Contraente.

A questo proposito si sottolinea che l'integrale recupero del premio unico versato potrà avvenire solo dopo un certo numero di anni, variabile a seconda del rendimento che verrà realizzato nel tempo dalla Gestione Separata USARIV e delle scelte operate dal Contraente in termini di ammontare del premio.

\* \* \* \* \*

Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali  
Giacomo Campora



Maurizio Binetti



Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE BRE CAPITAL 2012

### DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è disciplinato:

- dalle Condizioni di Assicurazione, dalla polizza e dalle eventuali appendici alle Condizioni di Assicurazioni firmate dalla Società;
- dalle norme di legge, per quanto non espressamente disciplinato.

### ART.1 - PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

BRE CAPITAL 2012 impegna la Società a corrispondere, al verificarsi degli eventi sotto indicati, le prestazioni di seguito descritte.

**In caso di decesso dell'Assicurato**, in qualsiasi epoca avvenga, è prevista la liquidazione, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari al capitale assicurato, maggiorato di una percentuale definita in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso.

Il capitale assicurato si ottiene diminuendo ciascun premio corrisposto dal Contraente (premio unico o versamenti aggiuntivi) di un caricamento pari al prodotto del premio stesso per una percentuale determinata in funzione del cumulo dei premi versati (il premio stesso più eventuali versamenti precedenti), secondo quanto di seguito indicato:

<b>cumulo dei premi (euro)</b>	<b>caricamento</b>
fino a 149.999,99	2,80%
da 150.000 e fino a 299.999,99	1,80%
da 300.000 e fino a 499.999,99	1,35%
da 500.000	0,85%

L'importo di ciascun premio viene inoltre decurtato di un costo, per la maggiorazione in caso di decesso, pari allo 0,10% del premio stesso al netto del caricamento.

Nel caso in cui il decesso dell'Assicurato non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza del Contratto, la prestazione è pari al capitale in vigore all'anniversario immediatamente precedente rivalutata in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di decesso dell'Assicurato, secondo le modalità indicate nella Clausola di Rivalutazione delle Condizioni di Assicurazione.

Inoltre, in caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'anniversario di cui sopra, l'importo come sopra calcolato viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti rivalutati, in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, come definita al punto A della Clausola di rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di decesso dell'Assicurato.

Il capitale assicurato, come sopra determinato, viene maggiorato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per una percentuale, indicata nella seguente tabella, in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

<b>età dell'assicurato (in anni interi) al momento del decesso</b>	<b>misura percentuale di maggiorazione</b>
da 18 a 39 anni	5,0%
da 40 a 49 anni	2,0%
da 50 a 69 anni	0,5%
da 70 a 89 anni	0,1%
oltre 89 anni	0%

L'importo della maggiorazione non può comunque essere superiore a 50.000,00 euro.

L'importo così maggiorato viene corrisposto dalla Società ai beneficiari designati, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'assicurato.

#### LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

La misura di maggiorazione indicata nella tabella di cui sopra non viene applicata qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto. Inoltre la misura di maggiorazione non viene applicata sulla quota del capitale assicurato derivante dal versamento di un premio aggiuntivo, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del premio aggiuntivo stesso.

**Ad ogni ricorrenza annuale del Contratto**, è previsto il pagamento al Contraente dell'importo relativo alla rivalutazione annua come di seguito indicato.

Viene calcolata la rivalutazione annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale precedente la misura annua di rivalutazione che, a sua volta, si determina sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Speciale USARIV, come indicato al punto 4. "MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI" della Nota Informativa.

Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Speciale USARIV, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,00% per i primi dieci anni di durata del Contratto.

La Società potrà variare tale misura annua minima, anche prima dei dieci anni di durata contrattuale, solo con riferimento ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data della variazione.

Trascorsi dieci anni dalla decorrenza di ciascun premio (unico o aggiuntivo), la Società si riserva di rivedere, con cadenza decennale, la misura annua minima di rivalutazione che sarà garantita per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione - per iscritto - al Contraente.

In ogni caso la nuova misura annua minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla ricorrenza annuale precedente, la rivalutazione viene incrementata degli importi ottenuti applicando ai capitali derivanti dagli stessi versamenti, la misura annua di rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi dalla data di ciascun versamento alla ricorrenza annuale.

La rivalutazione, come sopra calcolata, viene diminuita della spesa fissa di Euro 8,00 trattenuta dalla Società; si determina così l'importo relativo alla rivalutazione annua che viene corrisposto, con le modalità di seguito indicate, al Contraente. Tale importo non si consolida con il capitale assicurato che, infatti, rimane costante per l'intera durata contrattuale.

In ogni caso, al fine di garantire la corresponsione di un importo pari almeno a quello ottenibile applicando la misura annua minima di rivalutazione garantita, la percentuale di rendimento trattenuto e la spesa fissa di Euro 8,00, potranno essere diminuite fino a raggiungere un valore pari a zero.

Si rimanda all'Art.10 "PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ" per le modalità di liquidazione al Contraente, dell'importo relativo alla rivalutazione annua.

Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di richiedere espressamente, per iscritto:

- al momento della sottoscrizione della proposta, di non ricevere la corresponsione da parte della Società dell'importo relativo alla rivalutazione annua;
- nel corso della durata del Contratto, di interrompere la corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua.

Affinché tale richiesta abbia effetto già nel corso dell'anno a cui l'importo si riferisce, questa deve pervenire alla Società entro e non oltre sessanta giorni prima dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto.

La scelta è da considerarsi irrevocabile e di conseguenza tale importo viene consolidato annualmente con il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza del Contratto.

Si precisa che la spesa fissa di Euro 8,00 viene trattenuta solo in caso di corresponsione dell'importo relativo alla rivalutazione annua al Contraente; infatti non viene trattenuta nel caso di consolidamento dell'importo relativo alla rivalutazione annua al capitale in vigore all'anniversario della data di decorrenza precedente.

Il Contratto ha una durata vitalizia e resta in vigore per l'intera vita dell'Assicurato, e si estingue solo in caso di richiesta di recesso e di riscatto totale da parte del Contraente ovvero di decesso dell'Assicurato.

#### **ART.2 - PREMI**

Le prestazioni assicurate di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono garantite previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un'unica soluzione. L'importo del premio non può risultare inferiore a Euro 5.000,00.

Trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, che dovranno essere corrisposti dal Contraente alla Società alla data di sottoscrizione dell'apposito modulo di versamento aggiuntivo.

Il versamento aggiuntivo può essere effettuato a condizione che l'Assicurato non abbia compiuto i 90 anni.

L'importo di ciascun premio aggiuntivo non può risultare inferiore a Euro 5.000,00.

L'importo dei premi complessivamente versati sul Contratto, intendendosi per tali il premio unico ed eventuali premi aggiuntivi, non può essere superiore a Euro 3.000.000,00.

Non è comunque consentito il versamento di alcun premio aggiuntivo il cui importo determini il superamento del limite massimo annuale di investimento, fissato dalla Società, per la Gestione Separata USARIV.

Ai fini della determinazione del superamento di tale limite, si deve considerare anche la somma di tutti i premi che il Contraente o più Contraenti, a quest'ultimo collegati anche attraverso rapporti partecipativi, hanno versato in altri contratti a prestazioni rivalutabili collegati alla medesima Gestione.

Tale limite annuale è attualmente fissato in quattro milioni di euro, ma può essere successivamente modificato dalla Società.

I premi (unico e aggiuntivi) vengono corrisposti, tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente indicato in proposta.

#### **ART.3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Contratto si intende concluso alla data di decorrenza indicata in proposta, a condizione che il Contraente abbia sottoscritto la proposta - unitamente all'Assicurato, se persona diversa - e versato il premio pattuito.

Il presente Contratto può essere stipulato soltanto se l'Assicurato, alla data di decorrenza del Contratto, non abbia un'età inferiore a 18 anni e non abbia compiuto i 90 anni. L'età considerata è, in tutti i casi, l'età computabile.

A conferma della conclusione del Contratto la Società invierà al Contraente il documento di polizza.

#### **Art.4 - CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO**

Il Contraente può revocare la proposta fino al momento della conclusione del Contratto.

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della proposta - con apposito modulo di richiesta di revoca da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta, ovvero mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente il premio unico eventualmente corrisposto.

Dopo la conclusione del Contratto, il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro un termine di trenta giorni.

Per l'esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi del Contratto - con apposito modulo di richiesta di recesso da consegnare allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la proposta ovvero mediante lettera a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A., Bancassurance Vita - Corso Italia, 23 - 20122 Milano (Italia).

Gli obblighi assunti dalla Società e dal Contraente cessano dal ricevimento della comunicazione stessa.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvede a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto dell'importo di 50 Euro a titolo di spese di emissione del Contratto.

#### **ART.5 - ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO**

A condizione che sia stato effettuato il versamento del premio, le prestazioni assicurate di cui all'Art.1 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" sono operanti dalle ore 24 del giorno indicato in proposta quale data di decorrenza.

#### **ART.6 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO**

Le dichiarazioni del Contraente - e dell'Assicurato, se persona diversa - devono essere esatte, complete e veritiere ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

#### **ART.7 - RISCATTO**

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza, il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione anticipata del valore di riscatto totale.

Il valore di riscatto totale è pari al capitale assicurato in vigore alla ricorrenza annuale del Contratto immediatamente precedente o coincidente con la data di richiesta di riscatto, eventualmente rivalutato in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita, determinata dalla Società in base a quanto previsto al punto A della Clausola di Rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi dall'ultima ricorrenza annuale del Contratto alla data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto.

Inoltre, in caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'anniversario di cui sopra, il valore di riscatto come sopra calcolato viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti rivalutati, in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita come definita al punto A della Clausola di Rivalutazione, per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto così determinato viene corrisposto per intero qualora siano trascorsi interamente almeno quattro anni dall'ultimo versamento effettuato; in caso contrario esso viene ridotto applicando le penali di riscatto, indicate nella seguente tabella, determinate in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di versamento di ciascun premio (unico o aggiuntivo) alla data di richiesta di riscatto.

<b>anni interamente trascorsi</b>	<b>penali di riscatto</b>
meno di un anno - applicabile ai soli versamenti aggiuntivi	2,50%
1 anno	2,00%
2 anni	1,50%
3 anni	1,00%
4 anni e oltre	nessuna penale

A tal fine, nel caso in cui sul Contratto siano stati effettuati versamenti aggiuntivi, le diverse percentuali calcolate con le modalità descritte, in relazione a ciascun versamento, vengono applicate ad una parte del valore come sopra determinato, proporzionale al rapporto tra il versamento stesso ed il cumulo dei premi complessivamente corrisposti.

Per tale conteggio, nel caso siano stati precedentemente effettuati riscatti parziali, occorre considerare i premi opportunamente riproporzionati.

La penale di riscatto prevista nel corso del primo anno è applicabile solo su eventuali premi aggiuntivi.

La liquidazione di tale importo, denominato valore di riscatto totale, determina l'immediato scioglimento del Contratto.

Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del Contratto è data facoltà al Contraente di chiedere alla Società la liquidazione del valore di riscatto anche in misura parziale, a condizione che sia l'importo riscattato che il capitale residuo risultino non inferiori a Euro 2.500,00.

La Società determina il valore di riscatto parziale con i medesimi criteri utilizzati per il riscatto totale, fatto salvo l'addebito di una commissione di Euro 25,00.

In caso di riscatto parziale il Contratto resta in vigore per il capitale residuo.

Qualora il Contraente abbia effettuato versamenti aggiuntivi, ai fini dell'applicazione delle penali e dell'identificazione della misura annua minima di rivalutazione garantita (applicabile per il calcolo del riscatto parziale e per le successive rivalutazioni del capitale residuo) l'importo del riscatto parziale viene imputato progressivamente ai premi (unico e aggiuntivi) la cui data di decorrenza è la meno recente.

**Nei sessanta giorni che precedono l'anniversario della data di decorrenza del Contratto non è possibile richiedere la liquidazione del valore di riscatto parziale.**

In ogni caso il valore di riscatto, totale o parziale, viene corrisposto al Contraente al netto delle eventuali imposte previste dalla normativa vigente.

#### **ART.8- CESSIONE, PEGNO E VINCOLO**

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare la prestazione. Tali atti diventano efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del Contratto.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore o del vincolatario.

Non è consentito dare in pegno o vincolare la prestazione a favore dell'Intermediario, ai sensi dell'art.48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

#### **ART.9 - BENEFICIARI**

Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo del Contratto richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La eventuali revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari, devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa l'Intermediario, ai sensi dell'art.48 del Regolamento Isvap n. 5 del 16 ottobre 2006, come modificato dal Provvedimento Isvap n. 2946 del 6 dicembre 2011, salvo successive modifiche o integrazioni.

## ART.10 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per tutti i pagamenti della Società di seguito indicati devono essere preventivamente consegnati alla stessa - a mezzo posta - o allo sportello bancario presso cui è appoggiato il Contratto, unitamente alla richiesta scritta di liquidazione della prestazione, sottoscritta dall'avente diritto completa delle modalità di pagamento prescelte (bonifico o assegno di traenza), i documenti di seguito indicati.

### PER I PAGAMENTI DELL'IMPORTO RELATIVO ALLA RIVALUTAZIONE ANNUALE

L'importo relativo alla rivalutazione annua viene liquidato al Contraente entro il trentesimo giorno successivo all'anniversario della data di decorrenza del Contratto, mediante accredito sul conto corrente indicato in proposta.

È necessario che il Contraente, all'atto della sottoscrizione della proposta, indichi sulla stessa, in riferimento alla liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua, le coordinate bancarie complete dove accreditare tale importo.

Le eventuali revoche o modifiche delle indicazioni riguardanti la liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua del capitale- affinché abbiano effetto già nel corso dell'anno a cui l'importo si riferisce - devono pervenire alla Società entro e non oltre sessanta giorni prima dell'anniversario della data di decorrenza del Contratto.

Qualora la liquidazione sopra descritta non dovesse pervenire al Contraente per modifiche dei riferimenti di pagamento non comunicate alla Società, questa tiene l'importo a disposizione fino a che il Contraente non avrà provveduto a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Tale importo non viene ulteriormente rivalutato nel periodo di giacenza presso la Società.

### PER I PAGAMENTI IN CASO DI RISCATTO

- fotocopia di un valido documento di identità del/i percipiente/i, riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;
- qualora l'Assicurato sia persona diversa dal/i percipiente/i, fotocopia di un valido documento di identità dell'Assicurato firmata da quest'ultimo o altro documento equipollente (anche in forma di autocertificazione) allo scopo di attestare l'esistenza in vita del medesimo;
- qualora il/i percipiente/i risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

### PER IL PAGAMENTO IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO

- certificato di morte dell'Assicurato in originale, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- qualora l'Assicurato coincida con il Contraente, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata o – in alternativa - atto di notorietà (in originale o in copia autenticata) redatti dinanzi all'Autorità Comunale, Notaio o presso il Tribunale. Su tale atto dovrà essere indicato se il Contraente stesso ha lasciato o meno testamento.
  - In caso di esistenza di testamento dovrà esserne inviata anche copia autenticata (o il relativo verbale di pubblicazione) e l'atto dovrà riportarne gli estremi identificativi, precisando altresì che detto testamento è l'unico da ritenersi valido e non impugnato e indicando quali sono gli unici eredi testamentari, loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
  - Qualora non esista testamento, l'atto dovrà indicare quali sono gli unici eredi legittimi (compresi eventuali rinunciatari), loro dati anagrafici, grado di parentela e capacità di agire.
- fotocopia di un valido documento di identità dei Beneficiari, riportante firma visibile, nonché dei loro codici fiscali;

- qualora i Beneficiari risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al legale rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Società da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.

La Società si riserva di chiedere per particolari esigenze istruttorie, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Per tutti i pagamenti, la Società si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di richiedere agli aventi diritto la restituzione dell'originale di polizza di spettanza del Contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

Ogni pagamento viene disposto dalla Società mediante bonifico bancario o invio di assegno per traenza.

#### **ART.11 - DIRITTO PROPRIO DEI BENEFICIARI DESIGNATI**

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società.

Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

#### **ART.12 - TASSE ED IMPOSTE**

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto.

#### **ART.13- FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.



## CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita, alle quali la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine la Società gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Speciale USARIV, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei Contratti che prevedono una Clausola di Rivalutazione legata al rendimento della Gestione Speciale USARIV.

### A - Misura annua di rivalutazione

La Società dichiara entro il 31 marzo di ogni anno la misura annua di rivalutazione da attribuire ai Contratti che raggiungono la ricorrenza annuale a partire dal 1° aprile dello stesso anno al 31 marzo dell'anno successivo.

Tale misura annua di rivalutazione si ottiene sottraendo il rendimento trattenuto dalla Società al rendimento annuo della Gestione Speciale USARIV, relativo all'esercizio dell'anno precedente, determinato con i criteri indicati al punto j) del Regolamento della Gestione Speciale.

Il rendimento trattenuto dalla Società è pari a:

1,10%

Indipendentemente dal rendimento annuo della Gestione Speciale USARIV, la Società garantisce una misura annua minima di rivalutazione pari al 1,00% per i primi dieci anni di durata del Contratto.

La misura annua minima di rivalutazione garantita potrà essere modificata dalla Società, anche prima dei dieci anni di durata contrattuale. Tale eventuale modifica si riferirà comunque solo ad eventuali versamenti aggiuntivi effettuati successivamente alla data di effetto della modifica stessa.

In ogni caso, trascorsi dieci anni dalla decorrenza di ciascun versamento (unico o aggiuntivo) la Società si riserva, con cadenza decennale, di rivedere la misura annua minima di rivalutazione garantita da applicare per ogni decennio successivo, dandone preventiva comunicazione, per iscritto, al Contraente. La nuova misura annua minima di rivalutazione deve risultare sempre maggiore di zero e non può trovare applicazione retroattiva con riferimento al periodo di decorrenza del Contratto già trascorso.

In caso di riscatto parziale, qualora il Contraente abbia effettuato versamenti aggiuntivi, ai fini dell'identificazione della misura annua minima di rivalutazione garantita, applicabile per il calcolo del riscatto parziale e per le successive rivalutazioni del capitale residuo, l'importo del riscatto parziale viene imputato progressivamente ai versamenti (unico e aggiuntivi) la cui data di decorrenza è la meno recente.

### B - Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del Contratto viene calcolata la rivalutazione annua del capitale, ottenuta moltiplicando il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'anniversario precedente, la rivalutazione viene incrementata degli importi ottenuti applicando ai capitali derivanti dagli stessi versamenti, la misura annua di rivalutazione attribuita al Contratto, per i mesi interamente trascorsi dalla data di ciascun versamento alla ricorrenza annuale.

### **C - Rivalutazione del capitale in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato**

In caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato, sempre che la data di richiesta del riscatto ovvero la data del decesso non coincida con uno degli anniversari della data di decorrenza, il capitale in vigore al precedente anniversario della data di decorrenza viene aumentato dell'interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo la misura annua minima di rivalutazione garantita - di cui al punto A - per i mesi interamente trascorsi tra il suddetto anniversario e la data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto ovvero la data del decesso dell'Assicurato.

In caso di versamenti aggiuntivi effettuati successivamente all'anniversario di cui sopra, il suddetto importo viene incrementato dei capitali derivanti dagli stessi versamenti, rivalutati in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita - di cui al citato punto A - per i mesi interamente trascorsi da ciascun versamento alla data di richiesta di riscatto o di decesso dell'Assicurato.

Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA USARIV

Allianz S.p.A. ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, caratterizzata dai seguenti elementi:

- a) la denominazione della gestione separata è USARIV;
- b) la valuta di denominazione della gestione separata è l'Euro;
- c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata è annuale e decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre.  
All'interno del periodo di osservazione è prevista la determinazione di dodici tassi di rendimento mensili, ciascuno dei quali è calcolato con riferimento al periodo di tempo che decorre dal primo fino all'ultimo giorno del mese di calendario;

- d) l'obiettivo della gestione separata è di ottimizzare gli investimenti in coerenza con gli impegni contrattuali e di conseguire un rendimento annuo tendenzialmente stabile.

Le scelte di investimento sono effettuate sulla base delle previsioni sull'evoluzione dei tassi di interesse, considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti e su diverse classi di attività, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti, sempre nel rispetto degli impegni assunti da Allianz S.p.A. con riferimento ai Contratti collegati alla gestione separata.

Le attività in cui vengono investite le risorse sono selezionate in coerenza con le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

In particolare:

- i. le risorse della gestione separata sono investite prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria (titoli obbligazionari e OICR armonizzati di tipo obbligazionario) anche fino al 100% del patrimonio della gestione stessa. I titoli obbligazionari sono selezionati prevalentemente tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. "investment grade", secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating.

L'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria (titoli azionari e OICR armonizzati di tipo azionario) è residuale, fino ad un massimo del 20% del patrimonio della gestione separata.

L'area geografica di riferimento è prevalentemente l'Area Euro.

L'investimento nel comparto immobiliare (diretto o tramite fondi immobiliari) non sarà superiore al 15% del patrimonio della gestione separata e gli investimenti c.d. alternativi, in fondi azionari e obbligazionari non armonizzati e in fondi speculativi, non saranno complessivamente superiori al 10% del patrimonio della gestione separata.

I depositi bancari rappresentano un investimento residuale non superiore al 10% della gestione;

- ii. i limiti di investimento in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A. sono i seguenti:

- OICR armonizzati istituiti, promossi o gestiti da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata;
- Obbligazioni, azioni ed altri attivi emessi da società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A.: fino ad un massimo del 30% del patrimonio della gestione separata.

Per tutelare gli assicurati da possibili situazioni di conflitto di interesse, Allianz S.p.A. pone in essere operazioni infragruppo in coerenza con i principi di sana e prudente gestione, evitando di attuare operazioni che possano produrre effetti negativi per la sua solvibilità o che possano arrecare pregiudizio agli interessi degli assicurati o degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative;

- iii. le risorse della gestione separata possono essere investite in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio;

- e) la gestione separata è aperta a tutte le tipologie di polizze a prestazioni rivalutabili e a tutti i segmenti di clientela;
- f) il valore delle attività della gestione separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i Contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
- g) il presente Regolamento può essere modificato a seguito dell'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
- h) le spese che gravano sulla gestione separata sono unicamente quelle relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
- i) il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
- j) il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.
- Il risultato finanziario della gestione separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti da Allianz S.p.A. in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
- La giacenza media delle attività della gestione separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
- I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
- Il tasso medio di rendimento della gestione separata relativo a ciascun periodo mensile all'interno del periodo di osservazione è calcolato con gli stessi criteri di cui sopra, ponendo come base temporale di calcolo lo specifico mese di calendario;
- k) la gestione separata è sottoposta alla verifica da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
- l) Allianz S.p.A., qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali o di adeguatezza dimensionale della gestione separata, al fine di perseguire l'interesse dei Contraenti e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla scissione della gestione separata USARIV o alla fusione della stessa con una o più gestioni separate istituite dalla Società aventi sia analoghe caratteristiche che omogenee politiche di investimento, senza alcun onere o spesa per i Contraenti. In tali eventualità, la Società invierà ai Contraenti delle polizze a prestazioni rivalutabili

collegate ai rendimenti realizzati dalla gestione separata USARIV una tempestiva comunicazione e, qualora sia necessario redigere un nuovo Regolamento, copia dello stesso;

m) il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

## INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

### UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI\*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da Allianz S.p.A., da Società del Gruppo Allianz e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione,

anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso - contenuto nella proposta di adesione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti, ivi inclusi i dati eventualmente necessari per valutare l'adeguatezza dei prodotti e servizi al suo profilo.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" - sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri). Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, Banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo al nostro Servizio Clienti.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge, lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio.

### MODALITÀ D'USO DEI DATI

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza, nonché di coupons, schede e questionari. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "responsabile" o dell'"incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività

---

\* Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.

ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo al nostro Servizio Clienti ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti – Corso Italia, 23 - 20122 Milano – o al numero verde 800686868 - fax 02.7216.9145, indirizzo di posta elettronica: [privacy@allianz.it](mailto:privacy@allianz.it) (il cui responsabile pro-tempore è anche responsabile del trattamento).

Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

## GLOSSARIO

**Appendice** – Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo ai fini dell'efficacia delle modifiche del Contratto.

**Assicurato** – Il soggetto sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione.

**Beneficiario** – Persona fisica o giuridica designata in proposta dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento; per la liquidazione dell'importo relativo alla liquidazione annua, il Beneficiario coincide sempre con il Contraente stesso, mentre, per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, non può mai coincidere con l'Assicurato stesso.

**Caricamento** – Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

**Cessione, pegno e vincolo** – Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo nel momento in cui la Società ne ha avuto notizia. La Società invia, a conferma dell'avvenuta annotazione di tali atti, un'appendice che diviene parte integrante del Contratto.

In caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di riscatto richiedono il preventivo o contestuale assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

**Composizione della Gestione Speciale** – Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

**Condizioni di Assicurazione** – Insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di Assicurazione.

**Conflitto di interesse** – Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

**Consolidamento** – Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal Contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

**Contraente** – Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio. È titolare a tutti gli effetti del Contratto.

**Contratto** – Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

**Costi (o spese)** – Oneri a carico del Contraente gravanti sul Contratto.

**Costo percentuale medio annuo** – Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento del Contratto rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**Dati storici** – Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dalla Gestione Speciale negli ultimi anni.

**Decorrenza** – Data in cui il Contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.



**Durata contrattuale** – Periodo durante il quale il Contratto è efficace e le prestazioni sono operanti.

**Estratto conto annuale** – Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del Contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al Contratto, oltre al tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Speciale e al tasso di rendimento con l'evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.

**Età computabile** – Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi ed arrotondando ad un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

**Fascicolo Informativo** – L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda sintetica;
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Speciale;
- Glossario;
- Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
- Proposta.

**Gestione Speciale** – Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Speciale deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

**Ipotesi di rendimento** - Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti esemplificativi (sia generici che personalizzati) da parte della Società.

**ISVAP** – Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Liquidazione** – Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento Assicurato.

**Nota Informativa** – Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al Contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**OICR** – Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV.

**Polizza** – Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione.

**Polizza sulla vita** – Contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al Beneficiario un capitale quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

**Polizza rivalutabile** – Contratto di assicurazione sulla vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo il premio in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

**Premio** – Importo che il Contraente corrisponde alla Società a fronte delle prestazioni previste dal Contratto.

**Prestazione** – Somma pagabile sotto forma di capitale che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prestazione minima garantita** – Valore minimo della prestazione al quale essa non può risultare inferiore.

**Progetto esemplificativo (in forma generica e personalizzata)** – Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al tasso di rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP e alla misura annua minima di rivalutazione garantita, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al Contraente.

**Proposta** – Documento sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il Contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

**Prospetto annuale della composizione della Gestione Speciale** – Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Speciale.

**Recesso** – Diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della Gestione Speciale** – L'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Speciale.

**Revoca** – Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto.

**Riscatto** – Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione della prestazione maturata alla data di richiesta del riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

**Riscatto parziale** – Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione parziale della prestazione maturata alla data di richiesta del riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

**Riserva matematica** – Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni nei confronti degli Assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle Imprese di Assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**Rivalutazione** – Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Speciale secondo la misura, le modalità e la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilite dalle Condizioni di Assicurazione.

**Rivalutazione minima garantita** – Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal Contratto (annuale, mensile, ecc.) in base alla misura annua minima di rivalutazione garantita prevista dal Contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

**Scheda Sintetica** – Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto di assicurazione, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento e i costi.

**Società** - Compagnia (Allianz S.p.A.) autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

**BRE CAPITAL 2012**  
**PROPOSTA N° \_\_\_\_\_ COD.PRODOTTO: RBRU91B905-03 AGENZIA: \_\_\_\_\_**

**CONTRAENTE (COGNOME E NOME/RAGIONE SOCIALE)**

COD.FISCALE/PART.IVA | SESSO (m/f) | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA NR.

CAP | COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | STATO

**DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE**  
TIPO(\*) | NUMERO | DATA RILASCIO | AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

(\*)TIPO: 1 = Carta d'identità - 2 = Patente - 3 = Porto d'armi - 5 = Tessera postale - 6 = Passaporto - 4/7/9 = Altro

**DATI DEL SOGGETTO CHE OPERA PER CONTO TERZI**  
**(barrare la casella interessata)**

**Esecutore dell'operazione**

**Legale rappresentante**

COGNOME E NOME

COD.FISCALE | SESSO (m/f) | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA NR.

CAP | COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | STATO

**DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE**  
TIPO(\*) | NUMERO | DATA RILASCIO | AUTORITÀ E LOCALITÀ DI RILASCIO

(\*)TIPO: 1 = Carta d'identità - 2 = Patente - 3 = Porto d'armi - 5 = Tessera postale - 6 = Passaporto - 4/7/9 = Altro

**ASSICURATO (COGNOME E NOME)**

COD.FISCALE | SESSO (m/f) | DATA DI NASCITA

COMUNE DI NASCITA | PROV.

INDIRIZZO DI RESIDENZA NR.

CAP | COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | STATO

## BENEFICIARI CASO MORTE

## CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

PREMIO UNICO EURO

DATA DI DECORRENZA

CARICAMENTO

%

*COSTI SUL PREMIO (ART. 1 delle Condizioni Contrattuali): sul premio unico versato dal Contraente la Società trattiene, a titolo di caricamento, un importo ottenuto applicando al premio una percentuale variabile a seconda dell'importo del premio unico versato, nonché il costo relativo alla maggiorazione in caso di decesso.*

## MEZZI DI PAGAMENTO

In relazione al pagamento del premio unico, il sottoscritto autorizza la banca ad addebitare il premio unico di euro \_\_\_\_\_ sul c/c n. \_\_\_\_\_ abi \_\_\_\_\_ cab \_\_\_\_\_ cin \_\_\_\_\_ intestato a \_\_\_\_\_

Il premio versato è accreditato su apposito conto corrente intestato a Allianz S.p.A.

Firma del TITOLARE del c/c \_\_\_\_\_

La Filiale (firma e/o Timbro) \_\_\_\_\_

*ATTENZIONE: non è previsto il pagamento in contanti.*

## DICHIARAZIONI

Il Contraente dichiara che **è stato consegnato a sue mani il Fascicolo Informativo (Mod. BRE0010912 ed.09/2012)** redatto secondo le prescrizioni ISVAP, composto da: Scheda Sintetica - Nota Informativa - Condizioni di Assicurazione comprensive della Clausola di Rivalutazione e del Regolamento della Gestione Separata Usariv - Informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza - Glossario - modulo della presente Proposta.

Il Contraente dichiara che **è stato consegnato a sue mani il Progetto Esempio Personalizzato.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di **aver preso visione e di accettare** le Condizioni di Assicurazioni contenute nel fascicolo informativo sopra indicato

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara di **voler ricevere la liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua** mediante accredito sul c/c avente le seguenti coordinate IBAN \_\_\_\_\_ intestato al Contraente.

*in alternativa*

Il Contraente dichiara di **non volersi avvalere della facoltà di ricevere la liquidazione dell'importo relativo alla rivalutazione annua.** Tale decisione è da ritenersi irrevocabile e non può più essere modificata.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il paragrafo **LIMITAZIONI DELLA MISURA DI MAGGIORAZIONE DELLA PRESTAZIONE IN CASO DI DECESSO DELL'ASSICURATO** di cui all'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

**Il Contraente inoltre prende atto e sottoscrive quanto segue:**

**REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA**

**La proposta può essere revocata dal Contraente fino al momento della conclusione del Contratto.**

Per l'esercizio della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a **Allianz S.p.A., Bancassurance Vita, Corso Italia, 23 – 20122 Milano** - contenente gli elementi identificativi della proposta.

Le somme eventualmente anticipate dal Contraente alla Società saranno restituite entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revoca.

**DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO**

**Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto.**

Per l'esercizio del recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - con lettera raccomandata indirizzata a: **Allianz S.p.A., Bancassurance Vita, Corso Italia, 23 – 20122 Milano** - contenente gli elementi identificativi del Contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e la Società da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

**Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società provvederà a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto delle spese sostenute per l'emissione del Contratto, quantificate in 50,00 Euro.**

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art. 1919 del Codice Civile.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

Il Contraente dichiara di aver ricevuto dall'addetto dell'Intermediario **prima della sottoscrizione della Proposta:**

- la comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli Intermediari sono tenuti – ai sensi dell'art. 49 comma 2 lett. a) bis del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 – nei confronti dei Contraenti (mod. UBI/00822 ed. 14/11/2009 predisposto dall'Intermediario);

- il documento contenente – ai sensi dell'art. 49 comma 2 del regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 – i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni sulle potenziali situazioni di conflitto di interesse e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (mod. UBI/00822 ed. 14/11/2009 predisposto dall'Intermediario).

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

**Consenso al trattamento dei dati personali**

Gli interessati (Contraente e Assicurato, se persona diversa), preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) – contenuta nel presente Fascicolo Informativo – acconsentono al trattamento dei loro dati personali per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti nella medesima indicati.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del Contraente \_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurato \_\_\_\_\_

(se diverso dal Contraente)

**Generalità dell'acquirente che ha effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007.**

COGNOME E NOME

FIRMA

## ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

### DICHIARAZIONE DI RIFIUTO DI FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

*"Dichiaro di essere consapevole del fatto che l'acquirente (intermediario assicurativo) – in ragione del mio rifiuto di fornire le informazioni richieste tramite il Questionario per l'adeguatezza dei contratti assicurativi vita – non è stato in grado di effettuare la valutazione dell'adeguatezza della presente proposta di Contratto, rispetto al mio profilo ed ai miei bisogni."*

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del Contraente \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI OFFERTA ASSICURATIVA ADEGUATA

*"Dichiaro di aver risposto alle domande del "Questionario per la valutazione dell'adeguatezza allegato".*

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del Contraente \_\_\_\_\_

### DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE OFFERTA ASSICURATIVA NON ADEGUATA

*"Dichiaro di essere stato informato dall'acquirente (intermediario assicurativo) che – per le motivazioni sotto riportate - la presente proposta di Contratto risulta inadeguata rispetto al mio profilo ed ai miei bisogni, quali rilevati dallo stesso acquirente (intermediario assicurativo) in base alle informazioni da me fornite a fronte del Questionario per l'adeguatezza dei contratti assicurativi vita".  
"Dichiaro di voler comunque stipulare il relativo Contratto".*

#### MOTIVAZIONI:

- La sottoscrizione del prodotto selezionato comporta un eccesso di coperture assicurative relative all'area di bisogno che, secondo quanto espresso alla domanda 3 del Questionario, risulta già pienamente soddisfatta
- Il prodotto da Lei selezionato non rientra tra le coperture assicurative relative all'area di bisogno da Lei indicata alla domanda 4 del Questionario
- L'orizzonte temporale del prodotto selezionato non corrisponde all'orizzonte temporale da Lei indicato alla domanda 6 del Questionario
- La disponibilità finanziaria da Lei indicata alla domanda 7 del Questionario non risulta compatibile con il prodotto selezionato

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma del Contraente \_\_\_\_\_

L'acquirente \_\_\_\_\_  
(intermediario assicurativo)

Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012

Data ultimo aggiornamento: 31.08.2012  
Codice modello: BRE0010912  
Edizione: 09/2012

**Allianz S.p.A.**  
Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311  
CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n. 05032630963 - Capitale sociale euro 403.000.000 i.v.  
Iscritta all'Albo imprese di assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz,  
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco